

**ATTO N. DD 2723**

**DEL 16/05/2023**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 110**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 316-32210/2016 DEL 18/11/2016 E S.M.I.  
SOCIETA': METALCORE S.R.L.  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: CORSO SAVONA, 47 - VILLASTELLONE  
P.IVA: 09182600016 POS. N. 011883

#### **Il Dirigente della Direzione**

**Premesso che:**

- con D.D. n. 315-32210/2016 del 18/11/2016 è stata rilasciata alla Metalcore srl l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R4, R12 e R13 allegato C parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 05/07/2017 la società presentava istanza di modifica sostanziale della D.D. n. 316-32210/2016, consistente nell'ampliamento mediante acquisizione del capannone adiacente, con abbattimento del muro divisorio interno, installazione di un secondo forno fusorio ad induzione ed installazione di un forno fusorio a gas per campionature. Con DD n. 67-6440/2018 del 05/03/2018, l'istanza è stata dichiarata improcedibile in quanto intervento ricadente in classe IIIb2a della carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e classificata come area inondabile EbA;
- in data 23/03/2018, prot CMTTo n. 37375, la società presentava istanza di modifica non sostanziale dell'attività di gestione di rifiuti già autorizzata, con intenzione di installare un secondo forno fusorio ad induzione per l'attività di recupero R4 e un forno fusorio a gas per campionature, senza ampliamento dell'area, autorizzata con D.D. n. 199-15049 del 15/06/2018;
- a seguito del completamento delle opere di attenuazione del rischio idraulico previste nell'area, in data 10/01/2019, prot. CMTTo n. 2651, la società ripresentava istanza di modifica sostanziale consistente nell'ampliamento mediante acquisizione del capannone adiacente, come già precedentemente proposto, con abbattimento del muro divisorio interno, ampliamento dell'operazione R4 su rifiuti già presenti in autorizzazione, incremento sia della capacità massima di stoccaggio di complessive 74 t che della movimentazione annua di complessive 230 t, tale modifica è stata autorizzata con D.D. n. 235 – 8229/2019 del 25/07/2019;
- in data 28/10/2022, prot. CMTTo n. 141896, la società presentava nuova istanza di modifica non sostanziale dell'attività in oggetto, in cui vengono richiesti:
  - l'aumento/integrazione dei quantitativi di alcuni rifiuti gestiti sia in capacità massima di deposito, sia in movimentazione annua;
  - la riduzione dei quantitativi di alcuni rifiuti gestiti sia in capacità massima di deposito, sia in

- movimentazione annua;
- la rinuncia al rifiuto di cui al codice EER 16.08.01;
  - inserimento delle attività di recupero R4 per alcuni codici EER e possibilità di cessazione dalla qualifica di rifiuto anche a monte del processo di fusione;
  - inserimento dell'attività R12 per alcuni codici EER;
  - contestuale modifica del layout dell'impianto;
- 
- in data 07/11/2022, con nota di prot. CMTTo n. 146323, veniva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
  - in data 07/12/2022, con nota di prot. CMTTo n. 161149, venivano richieste integrazioni alla società in merito alla modifica, in particolare si faceva presente che *la produzione di EoW a partire da rifiuti di ferro e/o alluminio (codici EER 17.04.02, 10.03.16, 12.01.01, 12.01.02) sarebbe stata possibile solo previo conseguimento della certificazione ai sensi del Reg UE 333/2011. Inoltre per la cessazione dalla qualifica di rifiuto dei metalli non ferrosi, ad esclusione del rame ed alluminio, il riferimento autorizzativo restava il D.M. 5/02/98, a tale proposito alcuni dei codici EER per cui veniva richiesta l'operazione R4, non costituiti da rame o dalle suo leghe, non essendo ricompresi in tale decreto, la cessazione dalla qualifica di rifiuto poteva avere luogo nel rispetto dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 (EoW caso per caso), si richiedeva pertanto alla società se era intenzione rientrare in tale casistica e, se così fosse, dimostrare di rispettare i criteri del citato articolo;*
  - in data 22/12/2022, con nota di prot. CMTTo n. 168168, la società inoltrava riscontro alle integrazioni richieste. In tale nota veniva formalizzata rinuncia dell'attività R4 per i rifiuti di cui ai codici EER 12.01.01 e 12.01.02 riconducibili a materiali ferrosi, per i codici EER 10.03.16 e 17.04.02, identificati come rifiuti a contenuto prevalente di alluminio, precisando che *non vengono trasformati in EoW e conferiti a terzi bensì... omissis... verrebbero trasformati in materia prima secondaria da utilizzare direttamente e internamente al processo produttivo aziendale metallurgico di fusione utilizzandoli come additivi/alliganti nelle leghe di bronzo/ottone... omissis... si ritiene che detta procedura, rientri in quanto riportato al punto 3.2.3 lettera c), Tipoliga 3.2 del DM 5/02/98. Inoltre, in merito ai rifiuti non riconducibili al D.M. 5/02/98 forniva un riscontro ai criteri dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 per la cessazione dalla qualifica di rifiuto;*
  - nella medesima nota la società dichiarava che i rifiuti che *cessano dalla qualifica di rifiuto* saranno stoccati temporaneamente nell'area centrale (AREA MATERIE PRIME) in cassonetti in ferro e/o container, nell'area potranno essere depositati 54 cassonetti per una capacità massima di stoccaggio pari a 486 tonnellate Con riferimento alla certificazione prevenzione incendi la società ha dichiarato che *l'impresa, al momento, non rientra nelle casistiche di cui al DPR 151 e quindi è esentata dall'ottenere specifica autorizzazione di prevenzione incendi;*
  - in data 09/01/2023, con nota di prot. CMTTo n. 3140, veniva fatta un'ulteriore richiesta integrazioni alla società in cui si comunicava che *in merito alla produzione di End of Waste a partire dai rifiuti composti principalmente da alluminio di cui ai codici EER 17.04.02 e 10.03.16, tale modalità non è ammissibile non essendo la società in possesso della certificazione di cui al regolamento EU n. 333/2011. Pur essendo intenzione dell'azienda utilizzarli come materia prima secondaria nei propri processi produttivi, tale modalità non prescinde dal possesso della certificazione di cui al regolamento sopracitato e sostituisco di fatto le disposizioni del D.M. 5/02/98 laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti,* veniva inoltre chiesto alla società, data la richiesta di recuperare rifiuti di cui al codice 17.04.11 (Cavi, diversi da quelli di cui al 17.04.10), se fosse presente in impianto una spelacavi;
  - nella medesima nota si richiedeva ad Arpa parere in merito ai criteri indicati dalla società ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto di cui ai codici EER 10.05.01, 10.05.11, 12.01.13 e 17.04.07, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - in data 20/01/2023, con nota di prot. CMTTo n. 10745, la società rinunciava all'attività di recupero R4 per i

- rifiuti di cui ai codici EER 17.04.02, 10.03.16, 17.04.11 e, per quanto concerne il codice EER 17.04.07, dichiarava l'intenzione di ritirarlo limitatamente alla presenza esclusiva di rame e leghe di rame;
- in data 23/01/2023, con nota di prot. CMTò n. 11629, l'Arpa richiedeva alla società documentazione integrativa;
  - in data 06/03/2023, con nota di prot. CMTò n. 33506, la società forniva riscontro alle richieste di ARPA;
  - in data 21/04/2023, con nota di prot. CMTò n. 57723, Arpa comunicava che *alla luce di quanto considerato ... omissis.. si ritiene autorizzabile la cessazione della qualifica dei rifiuti (EOW) aventi EER 10.05.01, 10.05.11, 12.01.13 e 17.04.07 ....*
  - in data 10/05/2023 si svolgeva presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino un incontro tra i funzionari dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, e rappresentanti della società finalizzato a chiarire alcuni aspetti in merito alle modifiche richieste, in cui è emerso:
    - l'intenzione della società di cessare dalla qualifica di rifiuto (EoW) per tutte le tipologie di rifiuto esclusivamente a monte del processo di fusione, eliminando dunque la possibilità che ciò avvenga dopo la fusione in forno;
    - la rinuncia all'attività di recupero R4 per i rifiuti di cui ai codici EER 100701 e 100702;
    - la volontà di mantenere l'attività di recupero R4 per il codice EER 170407, ad esclusione di eventuali frazioni di Alluminio;
    - possibilità, qualora i rifiuti non presentassero le caratteristiche richieste per la produzione di EoW, di essere comunque conferiti a ditte autorizzate ad effettuare l'attività di recupero.

#### **Considerato che:**

- sono state pubblicate le Linee Guida SNPA n. 41/2022 che oltre a definire criteri per l'esecuzione dei controlli sugli impianti che recuperano rifiuti, forniscono anche indirizzi sulle modalità gestionali a cui tali impianti è opportuno si attengano;
- l'art. 184 ter, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.mi. stabilisce che *un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
  - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
  - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
  - d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;*
- la società con le integrazioni di prot. CMTò n. 168168 del 22/12/2022 e le successive del 06/03/2023 di prot. CMTò n. 33506, ha indicato i criteri a cui attenersi per la cessazione dalla qualifica di rifiuto dei codici EER 10.05.01, 10.05.11, 12.01.13 e 17.04.07, in assenza di specifiche indicazioni comunitarie/nazionali;
- con le integrazioni del 20/01/2023, prot. CMTò n. 10745, la società ha dichiarato rinunciato alla operazione R4 per i codici EER 17.04.11, 17.04.02 e 10.03.16;
- durante l'incontro tenutosi il 10/05/2023 ha altresì dichiarato di rinunciare all'operazione R4 per i codici EER 100701 e 100702;
- Arpa ha fornito il proprio parere *obbligatorio e vincolante* ai sensi del c. 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ritenendo autorizzabile la cessazione dalla qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui ai codici EER 10.05.01, 10.05.11, 12.01.13 e 17.04.07;
- la modifica in esame non comporterà una variazione delle emissioni in atmosfera;
- rispetto all'attuale gestione è previsto un decremento delle quantità massime stoccabili presso l'impianto, non è quindi necessaria integrazione delle garanzie finanziarie già prestate per l'attività in oggetto;

- in relazione al rispetto della normativa antincendio, la società ha dichiarato che *circa l'attività gestione rifiuti, l'impresa, al momento, non rientra nelle casistiche di cui al DPR 151 e quindi è esentata dall'ottenere specifica autorizzazione di prevenzione incendi;*
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

**Ritenuto:**

- pertanto di procedere alla modifica della D.D. n. 316-32210/2016 del 18/11/2016 e s.m.i. , secondo la modifica non sostanziale presentata;
- altresì di adeguare le modalità gestionali secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida SNPA, inserendo nel presente provvedimento specifiche prescrizioni a richiamo di quanto contenuto nelle stesse linee;

**Dato atto:**

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'obiettivo di PEG 0903Ob03.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

**DETERMINA**

**1. di approvare la modifica** alla D.D. n. 315-32210/2016 del 18/11/2016 e s.m.i., richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla società METALCORE s.r.l. con sede legale ed operativa in Corso

Savona 47 a Villastellone, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 28/10/2022 con prot. CMT0 n. 141896 e s.m.i.;

2. **di abrogare** la Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI e la Sezione 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO dell'Allegato della D.D. n. 316-32210/2016 del 18/11/2016 e s.m.i. e di **sostituirle** analoghe allegate alla presente;

3. **di integrare** l'Allegato al provvedimento con la Sezione 6 – CRITERI PER LA CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO;

4. **della Sezione 2 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI :**

- **di abrogare** i punti 8. , 10. e 11. ;

- **di sostituire** il punto 1. con il seguente:

*1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:*

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>speciali non pericolosi (t)</b> | <b>427</b> |
|------------------------------------|------------|

5. **di integrare** la Sezione 2 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI con i seguenti punti:

*20. così come da dichiarazione della società, la capacità massima di deposito degli EoW è complessivamente pari a 486 t;*

*21. presso l'impianto dovranno essere resi disponibili, agli enti di controllo, le dichiarazioni di conformità di ciascun lotto di produzione, dovranno altresì essere disponibili le norme tecniche di riferimento per la produzione degli EoW;*

6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

7. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 316-32210/2016 del 18/11/2016 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/SIM

Torino, 16/05/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano per Pier Franco Ariano

**Allegato**  
**Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**

| Codici EER | DESCRIZIONE  | Attività di recupero | Capacità massima deposito (t) | Mov. Annuo (t) | Modalità di deposito |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 100316     | scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315   | R12-R13              | 1                             | 5              | Cumuli/<br>container |
| 100501     | scorie della produzione primaria e secondaria dello Zn   | R4-R12-R13           | 5                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 100511     | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510 dello Zn                        |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 100601     | scorie della produzione primaria e secondaria della metallurgia termica del rame               |                      | 80                            | 500            | Cumuli/<br>container |
| 100602     | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria della metallurgia termica del rame |                      | 20                            | 50             | Cassoni in ferro     |
| 100604     | altre polveri e particolato della metallurgia termica del rame                                 |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 100701     | scorie della produzione primaria e secondaria della metallurgia di Ag, Au e Pt                 | R12-R13              | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 100702     | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria della metallurgia di Ag, Au e Pt   |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 101003     | scorie di fusione  | R4-R12-R13           | 50                            | 500            | Cumuli/<br>container |
| 101008     | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07              |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 110206     | rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05           |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 120101     | limatura e trucioli di metalli ferrosi   | R12-R13              | 5                             | 50             | Cassoni in ferro     |
| 120102     | polveri e particolato di metalli ferrosi   |                      | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |
| 120103     | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi   | R4-R12-R3            | 100                           | 1000           | Cumuli/<br>container |
| 120104     | polveri e particolato di metalli non ferrosi   |                      | 5                             | 15             | Cassoni in ferro     |
| 120113     | rifiuti di saldatura   | R4 -R13              | 1                             | 10             | Cassoni in ferro     |
| 150104     | imballaggi metallici   | R12-R13              | 1                             | 5              | Cassoni in ferro     |

| Codici EER | DESCRIZIONE                                     | Attività di recupero | Capacità massima deposito (t) | Mov. Annuo (t) | Modalità di deposito |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 170401     | rame, bronzo, ottone                            | R4-R12-R13           | 50                            | 200            | Cumuli/<br>container |
| 170402     | Alluminio                                       | R12-R13              | 5                             | 20             | Cumuli/<br>container |
| 170403     | Piombo  | R4-R12-R13           | 4                             | 10             | Cassoni in<br>ferro  |
| 170404     | Zinco   |                      | 8                             | 25             | Cassoni<br>metallici |
| 170405     | ferro e acciaio                                 | R12-13               | 10                            | 50             | Cumuli/<br>container |
| 170406     | Stagno  | R4-R12-R13           | 10                            | 30             | Cumuli/<br>container |
| 170407     | metalli misti                                   |                      | 10                            | 50             | Cumuli/<br>container |
| 170411     | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | R12-R13              | 5                             | 25             | Cumuli/<br>container |
| 191002     | rifiuti di metalli non ferrosi                  | R4-R12-R13           | 50                            | 200            | Cassoni in<br>ferro  |

**Caratteristiche dei forni fusori:**

**Forno 1**

Forno fusorio ad induzione, selezionato per la fusione alla temperatura di 1175°C ad una velocità di 1.180 Kg/h che comprende:

- n. 1 unità di potenza e controllo convertitore con alimentazione per tensione e collegamento in serie, potenzialità nominale 300 kW, frequenza nominale 1000 Hz;
- n. 1 forno in struttura d'acciaio a rovesciamento idraulico, di capacità pari a 750 Kg, completo di sistema di raffreddamento.

**Forno 2**

Forno fusorio ad induzione, selezionato per la fusione alla temperatura max di 1200°C, con utilizzo previsto di 4 colate/giorno da circa 1500 kg ciascuna (tot 6 t/g, 1400 t/anno), di potenza nominale 500 kW.

**Fornetto elettrico per campionature**

Fornetto ad aria ventilata, con isolamento termico in fibra ceramica alimentato a metano. Tmax: 1200°C

Il forno 1 ed il forno 2 devono essere utilizzati in maniera alternativa.



## Sezione 6 - CRITERI PER LA CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO

5.1 - Per i **rifiuti metallici costituiti da rame e leghe di rame** individuati dai codici di cui alla tabella seguente, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto il riferimento è costituito dal Regolamento UE n. 715/2013.

| Codici EER | DESCRIZIONE  |
|------------|--|
| 100601     | scorie della produzione primaria e secondaria  |
| 100602     | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria                          |
| 100604     | altre polveri e particolato  |
| 101003     | scorie di fusione  |
| 101008     | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07    |
| 110206     | rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
| 120103     | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi                                   |
| 120104     | polveri e particolato di metalli non ferrosi   |
| 170401     | rame, bronzo, ottone   |
| 191002     | rifiuti di metalli non ferrosi   |

Dalla cessazione dalla qualifica di rifiuto sono comunque esclusi i rottami non ferrosi costituiti da alluminio.

5.2 - Per i rifiuti metallici individuati dai seguenti codici, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto il riferimento è il p.to 3.2 del D.M. 5/02/98 e s.m.i

| Codici EER | DESCRIZIONE |
|------------|-------------|
| 170403     | Piombo      |
| 170404     | Zinco       |
| 170406     | Stagno      |

5.3 - Per i rifiuti individuati dai codici di cui alla tabella seguente, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto dovrà essere dimostrato il rispetto delle condizioni imposte dall'art. 184 ter, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. , così come descritto dalla società nella documentazione tecnica del 22/12/2022, prot. CMTo n. 168168 e le successive integrazioni del 06/03/2023, prot. CMTo n. 33506, e come di seguito sintetizzato:

I rifiuti in ingresso devono rispettare i seguenti criteri:

- resa metallica superiore al 80%;
- assenza di plastiche e materiali estranei;
- contenuto di olio inferiore all'1% (qualora presente il materiale/rifiuto, verrà sottoposto a centrifugazione);

e, limitatamente al rifiuto di cui al codice EER 170407 , la resa metallica dovrà essere superiore al 90%.

Successivamente al trattamento (selezione, elettro calamitatura, centrifugazione, riduzione volumetrica e analisi), i rifiuti diventati EoW sostituiscono l'uso/acquisto di metalli primari nella produzione dei pani di leghe di rame.

I parametri di processo monitorati per il raggiungimento degli standard tecnici dei prodotti realizzati, sono riportati nelle procedure interne adottate di cui ai Moduli PO 09-01 e PO 09-03, costituenti gli allegati 4 e 5 delle integrazioni del 06/03/2023, prot. CMTo n. 33506.

Dimensione dei lotti:

- la dimensione dei lotti in ingresso è variabile e dipende dalla disponibilità del fornitore;
- la dimensione dei lotti relativi alla produzione è pari a circa 1,5 t, cioè la capacità del forno.

Ogni lotto è una singola fusione.

Ad ogni lotto viene attribuito un numero di analisi univoco e accompagnato dal suo rispettivo certificato di analisi (secondo la UNI EN 10204:2005).

| Codici EER | DESCRIZIONE                                   | Provenienza                                  |
|------------|---|--|
| 100501     | Scorie della produzione primaria e secondaria | Produzione primaria e secondaria del settore |

| Codici EER | DESCRIZIONE  | Provenienza  |
|------------|--|--|
| 100511     | Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 15.05.10         | metallurgico dello Zinco.<br>Nel caso specifico si tratta di scorie di fonderia a base zinco (quindi da processi termici), con una resa metallica media pari al 90%. |
| 120113     | Rifiuti di saldatura   | Trattamento superficiale dei metalli, nella fattispecie sono gli scarti delle operazioni di saldatura di metalli composti da Sn e Pb.                                |
| 170407     | Metalli misti, limitatamente a rifiuti contenenti Cu, Zn, Bronzo, Ottone | Demolizione e costruzione di manufatti metallici, nello specifico sono rottami da demolizione.   |

